



CITTÀ DI ROCCADASPIDE

Medaglia di Bronzo al Merito Civile

PROVINCIA DI SALERNO



PROT. 7315

ORDINANZA N. 12 del 3 maggio 2021

OGGETTO: Chiusura al pubblico del Palazzo del Comune di Roccamare. Disposizioni organizzative.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'8 agosto 2020 n.198;
- il D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33 e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 07 settembre 2020, n.222;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 agosto 2020, n.202;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 agosto 2020, n.204;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 21 settembre 2020, n.234;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 settembre 2020, n.239;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute 07 ottobre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.249;
 - il decreto legge 07 ottobre 2020 n.125 che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021;
 - il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con il quale sono state prorogate, fino al 13 novembre, le disposizioni contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
 - il decreto-legge 9 novembre 2020, n.149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 30;
 - il decreto-legge 30 novembre 2020, n.157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;
 - il decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.301 del 3 dicembre 2020;
 - il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
 - il decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 - il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
 - il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- Dato atto** che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Considerato** che il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 13 gennaio, il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2 (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021;

Visti i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Campania;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Preso atto che è stato segnalato un caso sospetto di positività Covid-19 tra i dipendenti del Comune di Roccadaspide;

Accertata la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID 19 ed assicurare la massima sicurezza per tutti coloro che lavorano nella sede comunale o che vi accedono;

Considerato che le vigenti indicazioni in materia indicano l'opportunità di procedere alla sanificazione di tutti i locali del Palazzo di città;

-che, pertanto, è necessario evitare l'accesso al pubblico;

-che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei soli servizi essenziali al pubblico devono essere garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

-che, al fine di limitare l'accesso di soggetti esterni alla sede Municipale, occorre consentire l'ingresso nei soli casi assolutamente necessari all'espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

-che, nei soli casi assolutamente necessari all'espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali e che non possano essere resi con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento di un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per contenere e contrastare il rischio di contagio, per evidenti esigenze della tutela della sanità pubblica;

Ritenuto quindi, in forza di quanto stabilito dalle disposizioni normative nonché ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.n.267/2000 il quale dispone che, in caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale;

Vista la Legge n.225 del 24 Febbraio 1992 e s.m.i., con la quale il Sindaco è Autorità comunale di protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Riscontrato che sussistono tutte le condizioni oggettive previste nei casi di provvedimenti di competenza del Sindaco;

Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato;

O R D I N A

-la chiusura al pubblico degli uffici del Palazzo del Comune di Roccadaspide per i giorni 03, 04, 05, 06, 07, 08 maggio 2021, al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni di sanificazione dei locali;

-il divieto totale di accesso agli uffici agli utenti con esclusione delle attività connesse ai servizi pubblici essenziali di seguito indicati:
-STATO CIVILE – REGISTRAZIONE NASCITE E MORTI;
-POLIZIA LOCALE – ATTIVITA’ RICHIESTA DALL’A.G. TSO – PRONTO INTERVENTO E RICEZIONE ATTI; - PROTEZIONE CIVILE;

DISPONE

-che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei soli servizi essenziali al pubblico siano garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), accedendo ai suddetti recapiti istituzionali reperibili sul sito del Comune di Roccadaspide all’indirizzo <http://www.comune.roccadaspide.sa.it/>;
-che, al fine di limitare l’accesso di soggetti esterni alla sede Municipale, è consentito l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
-che, nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali e che non possano essere resi con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici debbano essere scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento di un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.

AVVERTE

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a cessata esigenza, salvo eventuali nuove e successive disposizioni.

E’ affissa all’Albo Pretorio del Comune di Roccadaspide e ne è data pubblicità attraverso il sito internet del Comune ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/90.

DISPONE

di demandare ai Responsabili di Area l’adozione delle misure organizzative inerenti la eventuale attivazione di prestazioni lavorative in modalità smart-working.

Al Presidente del Consiglio Comunale, ai sigg.Assessori, ai sigg.Consiglieri Comunali di attenersi rigorosamente alle prescrizioni impartite;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- alla Presidenza della Regione Campania;
- al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl SA;

- al Presidente del Consiglio Comunale, ai sigg. Assessori, ai sigg. Consiglieri Comunali;
- al Comando Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri Roccadaspide

Dalla Residenza Municipale, 3 maggio 2021


IL SINDACO
Avv. Gabriele Iuliano

